

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4603-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE PIATTI)

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

**presentato dal Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della Giunta per gli affari delle Comunità Europee . .	»	7
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di predisporre una serie di interventi finanziari di sostegno al settore agricolo, mediante il ricorso a risorse finanziarie preordinate nella manovra di bilancio per il 2000.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il rifinanziamento del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti a favore dell'economia, in ordine all'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole successivamente dichiarate insolventi. I finanziamenti assicurati dal citato decreto-legge risultano ripartiti in un decennio per un ammontare di lire 20 miliardi annue per un totale di 200 miliardi ma - secondo la relazione governativa - la progressività della distribuzione decennale delle risorse ha reso difficile l'operatività della legge per l'esiguità dei finanziamenti annuali rispetto alle richieste e rende necessaria l'ulteriore spesa di 107 miliardi per il 2000 e 123 miliardi per il 2001. La Commissione ha approfondito il problema della compatibilità delle disposizioni recate dall'articolo 1 con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ma ha ritenuto di poter procedere, anche alla luce del parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e in considerazione della intervenuta notifica del provvedimento in esame, inoltrata il 6 luglio 2000 dal Governo italiano all'Unione europea. Atteso che quella in corso è la prima lettura, le eventuali osservazioni che la Commissione europea vorrà, eventualmente, esprimere entro i previsti sessanta giorni, potranno essere recepite nel corso

della seconda lettura presso la Camera dei deputati.

L'articolo 2 prevede una integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 499 del 1999, che vengono incrementati di 89 miliardi di lire per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002: tale somma è destinata al cofinanziamento degli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 499, i cui interventi sono volti a finanziare quanto previsto nel documento programmatico (costituito dai programmi agricoli regionali, dai programmi di formazione professionale e dai programmi previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998).

Con l'articolo 3, per l'attuazione di interventi nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, si autorizza la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000, a saldo dell'importo relativo alla regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino al 1992, in attuazione della legge n. 590 del 1981, prevedendo che, con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si accertino, anche in via compensativa, gli ulteriori crediti delle regioni fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge n. 185 del 1992.

Infine, l'articolo 4 trasferisce all'AIMA lire 750 miliardi per l'anno 2000 e 362,2 miliardi per l'anno 2001 a saldo delle effettive trattenute subite dall'Azienda a titolo di prelievo nel settore lattiero-caseario da parte dell'Unione europea. Con il compromesso raggiunto, nel 1994, per il pagamento di un importo complessivo di circa 3.600 miliardi (successivamente, sulla base delle correzioni

finanziarie apportate dall'Unione europea a titolo di recupero del prelievo latte non riscosso, attestatosi a 3.350 miliardi, secondo la precisazione, fornita nella seduta del 6 luglio, del Rappresentante del Governo), l'Italia ha ottenuto la rateizzazione di tale somma attraverso la decurtazione dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento.

Nel corso dei lavori in Commissione, al testo di iniziativa governativa è stata apportata una sola modifica, con l'approvazione di un emendamento al comma 1 dell'articolo 2, con il quale è stato eliminato il riferimento alla possibilità del Ministro di avva-

lersi degli organi consultivi del Ministero per la predisposizione degli atti e documenti di indirizzo e di intervento.

Conclusivamente, nell'auspicare una pronta approvazione del disegno di legge, desidero sottolineare che il dibattito sviluppato in Commissione sul testo ha anche consentito di affrontare in maniera approfondita le tematiche relative ai flussi finanziari a favore del comparto agricolo, nonché l'esigenza di una maggiore tempestività e celerità nel loro utilizzo.

PIATTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

4 luglio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità di quanto disposto dall'articolo 4 con gli impegni e gli obblighi assunti in materia dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

su testo ed emendamenti

4 luglio 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 1.1, 1.2 e 4.0.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BEDIN)

sul disegno di legge

6 luglio 2000

Sul disegno di legge, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In relazione all'articolo 1 la Giunta osserva tuttavia che, considerando che a fronte dei 200 miliardi stanziati sul decennio 1993-2002 dal decreto-legge n. 149 del 1993, viene proposto un rifinanziamento di complessivi 230 miliardi in due anni si prospetta l'esigenza di una notifica delle nuove misure - che comportano un superamento dello stanziamento autorizzato per gli stessi interventi dal Consiglio europeo con la decisione del 22 luglio 1997 - alla Commissione europea.

Nella relazione al disegno di legge si fa peraltro riferimento a una notifica del provvedimento alla Commissione europea «ai sensi dell'articolo 8 del Trattato istitutivo» - laddove sarebbe più preciso un riferimento all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 (ex 93), paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea - che risulta avviata solo in data odierna. Al riguardo la Giunta, tenendo conto che quella in corso è la prima lettura, non ritiene necessario sospendere l'*iter* del disegno di legge in Senato in attesa dell'esito della suddetta notifica - che riguarda misure già oggetto di un giudizio di compatibilità con la normativa comunitaria - ma raccomanda tuttavia al Governo di recepire tempestivamente eventuali modificazioni richieste dalla Commissione europea, eventualmente nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 che, benchè compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato nel settore agricolo - in base, rispettivamente, alla comunicazione della Commissione europea 2000/C 28/02, per gli aiuti per interventi di razionalizzazione, e all'articolo 87 (ex 92), paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sulla Comunità europea, per gli aiuti destinati ad ovviare a danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali - sembrano rientrare nell'obbligo di notifica di cui al citato articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea.

Per quanto concerne l'articolo 4, infine, il trasferimento di circa 1112 miliardi all'AIMA, per far fronte agli oneri derivanti dall'intesa raggiunta con l'Unione europea in merito al pagamento del recupero del prelievo latte, non appare in contrasto con gli obblighi comunitari ove si accompagni con tutte le misure necessarie per attuare gli accordi con l'Unione europea in materia, ivi incluse le operazioni di recupero delle somme eventualmente dovute da soggetti privati, di cui lo Stato si accolla transitoriamente l'onere di fronte alle casse comunitarie.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Garanzie concesse a favore
di cooperative agricole)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Garanzie concesse a favore
di cooperative agricole)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

Art. 2.

(Integrazione del finanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinati al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. **Per la predisposizione e la definizione degli atti e dei documenti di indirizzo e di intervento previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 499 del 1999, il Ministro delle politiche agricole e forestali può avvalersi di**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Integrazione del finanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinati al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

organi consultivi del Ministero, dal medesimo individuati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)

1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 3.

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle regioni per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.

6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

7. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. A saldo degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

Identico

